

“DISPOSIZIONI LAVORI DI ADDESTRAMENTO E USO PISTA MOCIANO”

ART. 1

Allo scopo di offrire ai proprietari dei cavalli ammessi all'albo di cui al “Protocollo per l'erogazione di incentivi per il mantenimento e l'addestramento dei cavalli da Palio” adeguate occasioni di addestramento e allenamento anche in forma agonistica, nonché fornire alla commissione tecnica comunale maggiori ed ulteriori elementi di valutazione per i cavalli di cui sopra allo scopo di creare un “parco cavalli” continuamente e appositamente addestrati per correre nel Campo, il Comune di Siena promuove la organizzazione di riunioni di corse e lavori di addestramento da tenersi nella pista di Mociano.

Il Comune di Siena è il gestore unico dei suddetti lavori e corse di addestramento, ai sensi di quanto previsto nel protocollo citato.

ART. 2

L'Amministrazione comunale si impegna al reperimento di sponsorizzazioni adeguate e comunque delle somme necessario al rimborso spese, quando dovuto, o a costituire un adeguato monte premi per i partecipanti, così come convocati dalla commissione tecnica comunale nominata dal Sindaco.

L'Amministrazione comunale nelle giornate di lavori di addestramento si impegna ad allertare il servizio di pronto soccorso, nonché a garantire il veterinario ed il maniscalco.

ART. 3

E' consentito l'uso della pista di Mociano, oltre che per le riunioni convocate dalla commissione tecnica, anche per effettuare allenamenti individuali nei giorni:

- lunedì: dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- mercoledì: dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- venerdì: dalle ore 7,30 alle ore 12,00

con i cavalli mezzosangue ammessi all'albo di cui al “Protocollo per l'erogazione di incentivi per il mantenimento e l'addestramento dei cavalli da Palio” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 455 del 13.12.2006.

L'utilizzo della pista è altresì consentito per i cavalli non iscritti all'albo che, previo accertamento dei requisiti indicati nel protocollo, ottengano autorizzazione scritta dalla commissione tecnica comunale.

L'uso della pista è a titolo gratuito.

La pista di Mociano rimarrà chiusa nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio di ogni anno.

ART. 4

Chiunque acceda alla pista è tenuto ad osservare scrupolosamente i contenuti delle presenti disposizioni nonché di eventuali ulteriori disposizioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare.

ART. 5

L'accesso alla pista nelle giornate di cui al precedente art. 3 e nelle giornate dei lavori e corse di addestramento come disposte dalla commissione tecnica, è consentito soltanto ai fantini, ai proprietari e/o accompagnatori dei cavalli nonché al personale addetto ai lavori.

L'accesso al recinto cavalli nelle giornate sopraesposte, è consentito ai fantini, ai proprietari e/o responsabili e agli accompagnatori dei cavalli, al personale addetto ai lavori e a due rappresentanti per Contrada muniti di apposita tessera rilasciata dall'Amministrazione comunale.

E' fatto divieto di condurre cani, anche al guinzaglio, nelle zone prospicienti la pista e nel recinto cavalli.

ART. 6

I proprietari e/o responsabili dei cavalli sono i soli responsabili dell'incolumità dei cavalli, con assoluto esonero del Comune.

I proprietari e/o responsabili dei cavalli si assumono ogni responsabilità per eventuali danni a cose, animali o persone che potessero derivare dalla conduzione in pista o al tondino del cavallo presentato.

Di quanto esposto nei due commi precedenti dovrà essere fatta apposita dichiarazione sottoscritta dal proprietario all'atto di presentazione della richiesta di iscrizione dei cavalli all'albo di cui all'art.1.

I cavalli devono essere sempre accompagnati da originale certificazione UNIRE, o libro genealogico estero equiparato, ed in regola con le vaccinazioni previste.

ART. 7

L'accesso all'interno della pista è consentita soltanto ai fantini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, ai sensi del D.M. 12.2.1982 siano in possesso del certificato medico agonistico.

I fantini corrono a totale loro rischio e pericolo, senza poter nulla pretendere dal Comune in caso di incidente.

E' obbligatorio, sempre, l'uso del casco.

ART. 8

Di quanto previsto dal precedente articolo 7, dovrà essere rilasciata apposita ed obbligatoria dichiarazione sia nelle giornate di lavori e/o corse di addestramento, che nelle giornate previste per i lavori individuali.

ART. 9

Per quanto non disposto dalle presenti disposizioni, si rimanda al codice civile, alle leggi e disposizioni vigenti